



COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

(L. 21/11/2000 N° 353)



Sindaco
Assessore all'Urbanistica e Frazioni
Segretario Generale

Massimo Olivetti
Gabriele Cameruccio
Claudia Conti

Responsabile Area 9

arch. Silvia Cognini

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del Procedimento
arch. Daniela Leone

Redazione elaborati
geol. Giuseppe Pasquini

Collaboratori
dott. arch. Luca Mariani

ELAB.

1

Relazione generale e Norme Tecniche di Attuazione

Indice

Inquadramento normativo.....	2
Istituzione del “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”	2
Elenco degli eventi censiti	3
Norme Tecniche di Attuazione	5

Inquadramento normativo

Il quadro normativo di riferimento per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è costituito dall'art. 10 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" aggiornata con il D.lgs n.120 del 08/09/2021 convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021 che così dispone:

"I comuni provvedono entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al primo comma dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al primo comma soltanto dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto dal medesimo comma".

Il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" comunale deve essere coordinato, in relazione all'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e in attuazione del D.lgs n. 177/2016, con il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". La Regione Marche ha adottato tale Piano con D.G.R. n. 442/2021 da ultimo aggiornato con D.G.R. 901 del 11/06/2024. Il Piano e la relativa normativa di riferimento confermano per i Comuni la necessità di "realizzare entro i termini di legge (90 giorni dall'approvazione del Piano Regionale), il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" con il supporto del Corpo Forestale dello Stato, tenendolo costantemente aggiornato ai fini dell'applicazione dei vincoli di cui alla L. n. 353/2000 e s.m.i." e che in caso d'inerzia dei Comuni nell'ottemperare alla pubblicazione il potere sostitutivo è di competenza delle Regioni.

Istituzione del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco"

Il presente documento adempie pertanto agli obblighi in capo al Comune di Senigallia partendo dagli eventi verificatisi tra il 2010 ed il 2024.

Il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" del Comune di Senigallia si compone di n. 2 elaborati:

n.1 - Relazione generale ed Norme Tecniche di Attuazione

n.2 - Registro e schede dei singoli eventi

Elenco degli eventi censiti

Nella tabella di seguito vengono indicati gli eventi censiti, a partire da quelli risultanti dal 2010 e fino al 2024, che hanno interessato le aree boscate (come individuate nelle Carte del Rischio Incendio Boschivo, pubblicate nei Piani di Emergenza del Comune Senigallia alla Sezione “Rischio incendio” - <https://www.protezionecivilesenigallia.it/piani-di-emergenza/rischio-incendio/#allegati>).

id	Cod. evento	Località/ Indirizzo	Mappale	Data	Anno
1	01/2022	Strada di S. Gaudenzio	Foglio 47- P.lla 69	24/07/2022	2022
2	01/2024	Strada San Michele, Molinello	Foglio 56- P.lle 280, 330	10/08/2024	2024
3	02/2024	Strada della Bruciata	Foglio 1 - Acqua	31/08/2024	2024

Le suddette aree percorse da incendio sono state reperite dal sito della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche (<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Incendi-Boschivi#Catasto-Incendi-Boschivi>) e sovrapposte alla base catastale (georeferenziata su Carta Tecnica Comunale).

Nel campo “id” la numerazione corrisponde al numero di default del database di creazione del progetto planimetrico dell’evento. Per ciascun evento è stata elaborata un’apposita tavola, redatta in scala idonea, identificata con numero progressivo riferito alla data di inizio dell’incendio avvenuto nell’anno (“Cod. evento”) e raccolta nell’elaborato 2: “Registro e schede dei singoli eventi”.

A tale riguardo va precisato che, ai fini della stesura del presente lavoro, è risultato indispensabile disporre della base cartografica catastale vettoriale (implementata nel Sistema Informativo Territoriale Comunale); infatti, attraverso la sovrapposizione dei diversi strati informativi (aree incendiate e particelle catastali), con gli strumenti GIS a disposizione, si ottiene dal database catastale l’elenco delle particelle ricadenti - totalmente o parzialmente - all’interno delle perimetrazioni suddette evidenziando nel contempo (ai fini dell’istituzione dei vincoli), se rientranti nelle aree boscate di cui sopra.

Nell’elaborato 2: “Registro e schede dei singoli eventi” sono riportati gli elenchi delle particelle catastali che risultano interessate da ciascun incendio; per ciascuna particella sono stati indicati:

- l’interessamento (totale o parziale) della stessa particella all’incendio;
- l’assenza o la presenza (per tutta la particella o porzione di essa) dei vincoli di cui all’art. 10 comma 1 della Legge 353/2000;
- la data di entrata in vigore dei vincoli stessi (che risulta essere la data in cui si è verificato l’inizio dell’incendio)

Tale operazione è stata condotta attraverso vari passaggi GIS di “*overlay*” tra i fogli catastali e le aree perimetrate degli incendi e delle aree boscate o destinate a pascolo, individuando quindi le particelle catastali interessate interamente o parzialmente dall’incendio.

Si ricorda a tal proposito che solo per le particelle catastali (o porzioni di esse) che ricadono all’interno della perimetrazione di **aree boscate o pascolo** evidenziate nelle schede, cioè per le particelle in cui nel campo ‘PRESENZA VINCOLO’ sia stata indicata la dicitura “**SI**” o “**SI PORZ.**”, valgono i vincoli di cui all’art. 10 comma 1 della Legge n: 353/2000 sopra richiamato e descritti nelle successive “**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**”.

Norme Tecniche di Attuazione

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., testo coordinato con il D.L. n. 120 del 08/11/2021, convertito in Legge con modificazioni n. 155 del 08/11/2021, alle aree percorse dal fuoco censite nel presente Catasto, che ricadono **all'interno delle zone boscate**, così come perimetrate nelle schede allegate si applicano, a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio, i seguenti **vincoli e prescrizioni**:

“le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni, ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”

In sintesi:

VINCOLI QUINDICENNALI

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici

anni dagli eventi deve essere espressamente richiamato tale vincolo pena la nullità dell'atto.

VINCOLI DECENNALI

È vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

VINCOLI QUINQUENNALI

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Nell'elaborato 2: "Registro e schede dei singoli eventi", sono riportati anche gli elenchi delle particelle catastali ricadenti all'interno della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco nei quali è stata altresì indicata, per ciascuna particella, la porzione (totale o parziale) sottoposta a vincolo ai sensi di quanto sopra riportato.